

ALLEGATO "C" AL REP. 124.210/40.300

STATUTO

ARTICOLO 1 - Denominazione

Ai fini previsti dall'art. 14, comma 15 e ss. della Legge 12 dicembre 1999, n. 526, è costituito un Consorzio ai sensi dell'art. 2602 c.c. avente la denominazione di "CONSORZIO TUTELA ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI REGGIO EMILIA".

Il Consorzio ha la sua sede legale nel Comune di Reggio Emilia.

Per il conseguimento dei suoi scopi sociali può costituire filiali, succursali, sedi operative, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero.

ARTICOLO 2 - Oggetto sociale

Il Consorzio si propone di:

- 1) promuovere l'applicazione del disciplinare di produzione della DOP Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia registrato con regolamento CE n. 813/2000, modificato con regolamento CE n. 1279/2013; assicurarne la conservazione e proporre di esso eventuali modifiche o implementazioni, che dovranno essere sottoposte all'approvazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- 2) tutelare, promuovere, valorizzare e curare gli interessi generali della denominazione di origine protetta Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia anche attraverso l'informazione del consumatore;
- 3) avanzare proposte di disciplina regolamentare, anche in attuazione del disciplinare registrato, e svolgere compiti consultivi relativi alla DOP Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia;
- 4) promuovere il miglioramento delle caratteristiche qualitative che ne hanno accreditato la denominazione sui mercati nazionali ed esteri;
- 5) costituire, detenere e gestire, a tutti i fini previsti dal presente statuto, il marchio collettivo che identifica il Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia;
- 6) operare la scelta dell'organismo di controllo privato autorizzato ai fini del regolamento CE n. 1151/2012, come indicato al Titolo V – Disposizioni comuni – Capo 1 – Controlli ufficiali delle DOP, IGP e SPG agli art. 36/37/38/39;
- 7) conseguire ed espletare l'incarico di tutela e vigilanza, in qualità di organo abilitato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con l'esecuzione di tutte le funzioni connesse al relativo esercizio, secondo le modalità stabilite dall'ordinamento vigente, con le facoltà ed i poteri ivi previsti, potendo anche avvalersi a tal fine di agenti vigilatori incaricati da altri consorzi di tutela;
- 8) estendere in Italia ed all'estero la conoscenza e la diffusione della DOP Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, nonché delle sue caratteristiche di qualità e di pregio, svolgendo ovunque apposita propaganda ed opera di informazione anche riferita alla sua filiera produttiva;
- 9) favorire la notorietà, la reputazione, il riconoscimento della qualità e delle caratteristiche distintive del prodotto;
- 10) organizzare manifestazioni e partecipare ad iniziative promozionali che possano favorire la diffusione del prodotto, la sua esportazione e il consumo, così da produrre vantaggi a tutti gli operatori della filiera e favorire l'affermazione della DOP;
- 11) promuovere accordi interprofessionali secondo le modalità previste dal presente statuto ed, eventualmente, piani attuativi delle previsioni di cui all'articolo

16 del decreto legislativo n.102 del 27 maggio 2005, e da ulteriori ipotesi previste dal quadro normativo in quanto applicabili;

12) definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate all'assicurazione del mantenimento dell'elevato standard qualitativo fissato dalla disciplina di produzione in termini di sicurezza igienicosanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato, anche promuovendo l'allestimento di sistemi di qualità consortili e di linee guida per il miglioramento qualitativo del prodotto;

13) tutelare e difendere in tutti i modi, anche in sede giudiziaria, in Italia e all'estero la DOP Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia

14) vigilare affinché, da parte di chiunque, non vengano usati indebitamente, abusivamente od illegittimamente il nome dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, i relativi marchi collettivi, i segni distintivi della DOP, il contrassegno ed ogni altro simbolo o dicitura che lo identifichi, ed affinché non vengano usati nomi, denominazioni, diciture e simboli comunque atti a trarre in inganno l'acquirente od il consumatore;

15) effettuare acquisti collettivi e organizzare servizi nell'interesse comune dei consorziati, finalizzati alla riduzione dei loro costi di gestione e produzione;

16) supportare i consorziati nel perfezionamento costante del risultato produttivo, dando loro informazioni, direttive, assistenza ed ausili tecnici e scientifici;

17) assistere i consorziati in ogni questione di interesse comune;

18) promuovere intese tra i consorziati comunque atte a valorizzare la produzione DOP od accrescerne la rinomanza e la conoscenza;

19) assistere i consorziati, con consulenze adeguate, nella partecipazione a mostre, fiere, mercati e manifestazioni in Italia ed all'estero prevalentemente volte a promuovere e valorizzare la DOP.

ARTICOLO 3 - Definizione del prodotto

Ai fini del presente statuto, per ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI REGGIO EMILIA DOP si intende il prodotto che risponda ai requisiti e alle condizioni stabiliti nel Disciplinare di Produzione registrato con Reg. CE n. 813/2000, modificato con Reg. CE n. 1279/2013, ai sensi del vigente Regolamento 1151/2012, la cui preparazione – dalla provenienza e caratteristiche delle materie prime all'elaborazione dei mosti fino all'ultimazione dell'invecchiamento, nonché all'eventuale successivo imbottigliamento – avviene in osservanza delle prescrizioni del citato Disciplinare di Produzione.

ARTICOLO 4 - Contrassegni identificativi dell'ABTRE DOP

I contrassegni identificativi dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia posto in commercio dagli associati del Consorzio e dagli esterni aventi diritto, riportano una numerazione progressiva per la tracciabilità del prodotto e devono avere forma, colori e caratteri di stampa conformi alle indicazioni degli articoli 7 e 8 del disciplinare di produzione.

In conformità ai contenuti che deve avere il sigillo da imprimere sulla ceralacca che ricopre legatura e tappo, previsti nel penultimo comma dell'art. 7 del disciplinare di produzione, si precisa che quello utilizzato dai consorziati è stato ideato con caratteri esclusivi su commissione del Consorzio che poi lo ha registrato per riservarne l'utilizzo agli associati. Tale sigillo riporta nel tondino adiacente la circonferenza interna, l'acronimo ABT RE, nel centro la figura di una corona stilizzata che contiene l'acronimo DOP e un simbolo che permette di classificare il prodotto secondo le categorie.

ARTICOLO 5 – Marchio consortile

Il marchio del Consorzio (riprodotto in calce al presente articolo), identificativo dell'associazione, registrato come marchio collettivo all'ufficio marchi e brevetti, raffigura una composizione delle lettere A-B-R inserita in un tondino, nella cui parte superiore si trova rappresentata una figura a forma di corona stilizzata.

Il marchio è utilizzato dal Consorzio nella propria attività istituzionale e di comunicazione.

Il marchio è utilizzato dai consorziati nel rispetto delle modalità d'uso riportate nell'apposito regolamento, nonché dalla normativa in materia.

L'assemblea ordinaria può concedere l'utilizzo del marchio agli operatori presenti nella filiera DOP Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia che non siano consorziati e che dovranno rispettare le stesse modalità del comma precedente.

Il mancato rispetto di una o più condizioni indicate nel presente articolo e nell'autorizzazione all'uso legittima il Consorzio ad avviare la procedura di contestazione di cui al successivo articolo 15.

Il Consorzio può procedere alla registrazione di ulteriori marchi qualora si ritenessero necessari per la sua attività.

Marchio del Consorzio:



ARTICOLO 6 – Scatola consortile

La scatola per confezionare le bottiglie da 100 ml, a forma di libro ed allestita in materiale rigido, è stata registrata per riservare l'utilizzo esclusivo ai soci del Consorzio.

Il suo utilizzo è facoltativo e disciplinato dal regolamento d'uso della scatola.

Gli associati che vogliono apportare una modifica alla scatola consortile devono chiederne l'autorizzazione come previsto dal regolamento d'uso della scatola.

Il Consorzio si riserva di approvare, tramite il CdA, una scatola per il confezionamento diversa da quella registrata, allo scopo di adeguarla ad eventuali nuove normative, migliorarne la comunicazione, la presentazione e l'immagine, in qualsiasi momento fosse necessario e lo ritenesse opportuno.

ARTICOLO 7 - Durata del contratto

Il contratto tra Consorzio e Consorziato si intende a tempo indeterminato.

ARTICOLO 8 - Obbligazioni sociali

Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che, a norma del presente Statuto, ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Per le obbligazioni assunte dal Consorzio per conto dei singoli consorziati ed in loro nome, rispondono questi ultimi, mentre il Consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni.

ARTICOLO 9 - Divieto di distribuzione degli utili

E' vietata la distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, ai consorziati.

ARTICOLO 10 - Durata del Consorzio

Il Consorzio avrà la durata fino al 31/12/2030 (trentuno dicembre duemilatrenta), ma la durata potrà essere prorogata, ed il Consorzio potrà anche anticipatamente essere sciolto, con decisione dell'assemblea straordinaria dei consorziati ai sensi di

quanto disposto dall'art. 33 del presente Statuto.

ARTICOLO 11 - Requisiti e numero dei consorziati

I consorziati devono essere persone fisiche e/o giuridiche, iscritte all'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e partecipanti, sia in forma singola che associata, alla filiera del processo produttivo dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia.

ARTICOLO 12 - Ammissione dei consorziati

Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

Il richiedente deve dimostrare di possedere i requisiti di cui al precedente articolo 11.

L'accesso dei soggetti operanti in forma associata è condizionato al rilascio di specifica delega al legale rappresentante.

Non è richiesta specifica delega in caso di domanda di ammissione avanzata da cooperative di 1° grado ai sensi del DM del 12 aprile 2000, art. 3, comma 1, lett. b), n. 61413.

Nella domanda, inoltre, l'aspirante consorziato, deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio, e di accettarle senza riserve e condizioni.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'ammissione di coloro che presentano la relativa domanda entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda medesima.

L'eventuale delibera di ammissione dovrà essere comunicata al richiedente, unitamente all'indicazione dell'importo della quota di ammissione che dovrà essere versata entro 15 (quindici) giorni da tale comunicazione.

In caso di ammissione in corso d'anno il consorziato dovrà versare il contributo annuale previsto dall'art. 18 del presente statuto sulla base dell'effettivo periodo di partecipazione al Consorzio, e dunque a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene deliberata l'ammissione medesima.

ARTICOLO 13 - Obblighi dei consorziati

Il consorziato è obbligato a:

- a) sottoporsi a tutte le verifiche e le attività di vigilanza disposte dal Consiglio d'Amministrazione ed eseguite dagli organi del Consorzio al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi a cui sono soggetti;
- b) trasmettere al Consiglio d'Amministrazione tutti i dati e le notizie da questi richieste ed attinenti agli scopi sociali;
- c) comunicare al Consorzio tempestivamente, entro trenta giorni, ogni tipo di variazione anagrafica (denominazione, sede legale, sede acetaia, apertura, chiusura, cessione etc.) relativa alla propria attività;
- d) rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per suo conto e risarcirlo dei danni e delle perdite subite se ad esso imputabili;
- e) versare tutte le quote, i contributi e le altre somme previsti dall'art. 17 del presente statuto;
- f) osservare lo Statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni sociali e favorire gli interessi del Consorzio.

ARTICOLO 14 - Recesso dei consorziati

E' ammesso il recesso dei consorziati. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio con raccomandata o altra modalità avente uguale valore legale.

In caso di recesso in corso d'anno il consorziato uscente dovrà versare il contributo previsto dall'art. 18 del presente statuto sulla base dell'effettivo periodo di partecipazione al Consorzio, e dunque fino all'ultimo giorno del mese in cui viene ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente.

ARTICOLO 15 - Esclusione del consorziato

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare in qualunque momento l'esclusione del consorziato nei seguenti casi in cui il consorziato stesso:

- a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio;
- b) sia dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- c) non abbia provveduto nei termini stabiliti al pagamento delle somme, a qualsiasi titolo, dovute al Consorzio;
- d) si sia reso inadempiente verso il Consorzio per le obbligazioni da questo assunte, su sua richiesta, in suo nome e per suo conto;
- e) abbia arrecato comprovato nocumento con atti e/o condotta agli interessi del Consorzio, all'immagine del prodotto o agli interessi dei produttori;
- f) abbia compiuto atti costituenti inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, dell'eventuale regolamento interno o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
- g) abbia interessi in conflitto a quelli del Consorzio;
- h) non possa più partecipare al conseguimento degli scopi sociali;
- i) abbia fatto, in qualsivoglia modo, uso illecito, anche a mezzo di contraffazioni e/o riproduzioni non consentite, del marchio, dei contrassegni e dei segni distintivi del Consorzio o della DOP;
- j) abbia ottenuto indebitamente l'apposizione del marchio consortile su partite non conformi ai fini della DOP, la conformità di uve/mosti/prodotto finito in realtà non conformi, compreso il rispetto dell'origine del prodotto, ovvero abbia agito difformemente dalle previsioni di Legge in materia, salvo che l'interessato dimostri la sua buona fede o faccia constatare errori da parte del Consorzio o dell'Organismo di controllo.

L'esclusione deve essere comunicata al consorziato entro 15 (quindici) giorni dalla data della delibera, dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altra modalità avente uguale valore legale.

L'esclusione può essere impugnata, con effetto sospensivo della stessa, davanti all'autorità giudiziaria ordinaria di cui all'articolo 36 del presente Statuto: trascorsi 30 (trenta) giorni senza che sia stata impugnata, la delibera diviene operante.

In caso di esclusione il consorziato sarà tenuto al versamento del contributo previsto dall'art. 18 sulla base dell'effettivo periodo di partecipazione al consorzio, e dunque fino all'ultimo giorno del mese in cui il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione stessa.

ARTICOLO 16 - Prerogative dei Consorziati

I consorziati hanno diritto a tutte le prerogative derivanti dal presente statuto ed in particolare:

- 1) di qualificarsi quali appartenenti al Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia,
- 2) di esercitare l'elettorato attivo e passivo,
- 3) di essere aggiornati sulle attività del Consorzio visionando i verbali del Consiglio di Amministrazione presso l'Ufficio Amministrativo.

ARTICOLO 17 - Fondo consortile ed entrate economiche del Consorzio

Il Fondo consortile è costituito dall'ammontare delle quote di ammissione versate da ciascun consorziato.

Qualora il fondo consortile dovesse subire delle perdite, l'Assemblea può deliberare la reintegrazione da parte dei consorziati stabilendone le modalità ed i termini.

Le entrate economiche del Consorzio sono costituite:

a) dal contributo annuale previsto al successivo articolo 18 che non potrà essere inferiore all'importo minimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea;

b) dai proventi eventualmente derivanti per servizi resi ai consorziati;

c) da contributi in conto gestione di enti pubblici o privati, nonché da donazioni, lasciti e atti di liberalità di persone fisiche o società;

d) da contributi straordinari richiesti ai consorziati per attività rispondenti agli scopi fissati nello statuto.

E' facoltà del Consorzio sospendere, nei confronti di chiunque, ogni servizio, nel caso di mancato versamento di qualsiasi somma dovuta.

ARTICOLO 18 – Contributo annuale

Il contributo annuale è destinato a coprire i costi derivanti dalle attività attribuite ai consorzi di tutela delle DOP o IGP, incaricati con decreto del Ministero politiche agricole, ai sensi dell'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (*erga omnes*).

Il contributo annuale copre altresì la parte dei costi promiscui determinata in base al rapporto tra i costi relativi all'attività di cui sopra e il totale tra questi e i costi relativi all'attività commerciale.

Nel rispetto del DM n. 410 del 12/09/2000 il totale dei costi diretti e promiscui è posto a carico di tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio e degli "elaboratori" non aderenti.

La quota a carico di ogni categoria non può superare la percentuale di rappresentanza fissata dai DD.MM. n. 61413 e 61414 del 12/04/2000 e dall'articolo 23 del presente statuto, proporzionalmente ridotta in base agli operatori della filiera presenti nel Consorzio, come previsto dal DM n. 61414 del 12/04/2000.

Nell'ambito della quota posta a carico di ciascuna categoria, ogni soggetto appartenente alla categoria medesima dovrà contribuire con una quota commisurata alla quantità di prodotto controllata dall'organismo autorizzato ed idonea ad essere certificata DOP. La quantità di prodotto, comunicata annualmente dall'organismo di controllo, è costituita da:

- quintali di uva prodotta per ABTRE per la categoria dei viticoltori,
- litri di prodotto idoneo ad essere certificato e cioè che abbia superato con esito positivo le analisi chimiche e sensoriali, per la categoria degli elaboratori,
- litri di prodotto imbottigliato per la categoria degli imbottiglieri.

In caso di ingresso o uscita in corso d'anno dalla filiera certificata Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia DOP, ogni soggetto dovrà contribuire sulla base dell'effettivo periodo di partecipazione:

- a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene deliberato l'ingresso da parte dell'Organismo di Controllo,
- fino all'ultimo giorno del mese in cui viene ricevuta la comunicazione da parte dell'Organismo di Controllo.

Stante la peculiarità della filiera ABTRE DOP, oltre al contributo annuale c.d.

“erga-omnes”, l’elaboratore aderente al Consorzio di Tutela s’impegna a versare una quota minima determinata dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dall’Assemblea dei consorziati, indipendentemente dal prodotto controllato dall’organismo autorizzato ed idoneo ad essere certificato DOP.

ARTICOLO 19 - Esercizio sociale - Situazione patrimoniale

L’esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto di bilancio consuntivo del Consorzio, da sottoporre nei termini di Statuto all’approvazione dell’assemblea dei consorziati.

ARTICOLO 20 - Libri obbligatori

Sono libri obbligatori del Consorzio il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e il libro dei verbali e delle determinazioni del Sindaco Unico.

ARTICOLO 21 - Servizio di cassa

Il servizio di cassa è espletato da Istituto di credito designato dal CdA.

Riscossioni e pagamenti vengono di norma effettuati tramite conto corrente bancario; i relativi assegni saranno firmati dal presidente del CdA o da un delegato indicato con delibera del CdA medesimo.

ARTICOLO 22 - Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

- a) l’Assemblea dei Consorziati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente, il Vice Presidente;
- d) il Sindaco Unico.

ARTICOLO 23 - Rappresentanza negli organi consortili

Ciascuna categoria di cui al D.M. n. 62268 del 10/05/2001, art. 2 lettera H, e cioè:

- 1) Viticoltori
- 2) Elaboratori
- 3) Imbottiglieri

ha diritto di essere rappresentata negli organi consortili in misura percentuale alla quantità di prodotto certificato immesso nella filiera DOP dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia.

Ai sensi del citato D.M. n. 61414 del 12/04/2000, agli elaboratori (acetaie) compete una percentuale di rappresentanza non inferiore al 66%.

Vista la peculiarità della filiera ABTRE DOP, la restante percentuale di rappresentanza è così ripartita tra le altre categorie:

- viticoltori non superiore al 5%
- imbottiglieri non superiore al 29%.

Le suddette percentuali relative alle categorie dei viticoltori e degli imbottiglieri vengono applicate solo nel caso in cui dette categorie sono presenti nel Consorzio per la totalità dei soggetti iscritti alla filiera della produzione Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia DOP. Qualora ciò non avvenisse, le percentuali indicate verranno proporzionalmente ridotte.

ARTICOLO 24 - Assemblea dei consorziati

L’Assemblea è costituita da tutti i consorziati in regola con il versamento di tutte le somme dovute a qualsiasi titolo al Consorzio.

Ogni consorziato ha diritto all'espressione del proprio voto nell'ambito dell'Assemblea.

Il valore del voto è determinato con le modalità previste dall'art. 5 del D.M. n. 61414 del 12/04/2000 ("Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali nei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette"): deriva dal rapporto tra quantità di prodotto certificato del quale il votante dimostri l'attribuzione e la quantità complessivamente conforme o certificata dall'organismo di controllo per ciascuna categoria.

Dal valore del voto così calcolato per tutti i soci viene computato il valore corrispondente al 4%, valore che rappresenta il voto massimo esprimibile da ciascun singolo socio (voto massimo individuale).

Prima di ciascuna assemblea, il Presidente verifica che il totale dei voti presenti sia tale da soddisfare i quorum assembleari richiesti dagli artt. 25 e 26 dello Statuto.

L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio od in altro luogo, purché in Italia, dal Presidente, quando questi lo ritiene opportuno, o su richiesta di almeno un quinto dei consorziati o negli altri casi previsti dalla legge, mediante un avviso di convocazione da spedire al domicilio del consorziato risultante dal libro dei soci, con raccomandata consegnata alle poste, o mediante comunicazione avente uguale valore legale almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o fax o per posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o Vice Presidente del Consorzio. In caso di loro assenza o impedimento, l'Assemblea stessa eleggerà il proprio Presidente.

Le funzioni di Segretario saranno svolte dal Direttore, se nominato, altrimenti il Presidente dell'Assemblea nominerà un Segretario sempre che il verbale non debba essere redatto da un Notaio.

Il verbale va sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

ARTICOLO 25 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti soci, che rappresentino la maggioranza dei voti validi e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei consorziati presenti e/o rappresentati.

Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se assunte a maggioranza dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati.

Spettano all'Assemblea ordinaria i seguenti poteri:

- a) approvare il bilancio consuntivo di esercizio e il programma annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento degli scopi statutari;
- b) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) nominare il Sindaco Unico;
- d) determinare il compenso del Presidente, del Vicepresidente, dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Sindaco Unico;
- e) approvare eventuali regolamenti, i quali acquistano efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- f) deliberare sugli altri argomenti attinenti la gestione ordinaria del Consorzio, o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;

g) deliberare eventuali contributi straordinari a carico dei consorziati, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

h) concedere l'utilizzo del marchio agli operatori presenti nella filiera DOP Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia che non siano consorziati.

ARTICOLO 26 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti e/o rappresentati tanti consorziati, che rappresentino la maggioranza dei voti validi e in seconda convocazione con almeno 1/3 (un terzo) di essi.

Le deliberazioni sia in prima e sia in seconda convocazione sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati.

Le deliberazioni che abbiano ad oggetto la modifica dello statuto, la proroga della durata del Consorzio, lo scioglimento anticipato del Consorzio, e la nomina dei liquidatori, le stesse sono adottate sia in prima, sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i consorziati.

Spettano all'Assemblea straordinaria i seguenti poteri:

a) deliberare le modifiche al presente statuto, da sottoporre per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) deliberare le modifiche al disciplinare di produzione dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, le quali dovranno essere sottoposte all'approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) deliberare sullo scioglimento e la liquidazione del Consorzio, nominando e definendo i poteri dei liquidatori;

d) svolgere ogni altra funzione, che rientra negli scopi statutari, non attribuita ad altri organi consortili e sottoposta al Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 27 - Rappresentanza nell'Assemblea

Il consorziato può farsi rappresentare in caso di impedimento da un altro consorziato con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio. Ogni consorziato può farsi latore massimo di due deleghe.

ARTICOLO 28 - Consiglio di Amministrazione

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio d'Amministrazione composto da un numero di membri variabile da sei a dodici, eletti dall'Assemblea, la quale ne determina di volta in volta il numero.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere rappresentativo delle categorie che compongono la filiera nel rispetto delle percentuali di rappresentatività previste dalla normativa vigente e dal precedente art. 23.

Il Consiglio di Amministrazione deve altresì assicurare l'equilibrio tra i sessi, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eleggibili anche mediante presentazione di candidature contenute in apposite schede e/o liste. A tal fine il Consiglio di Amministrazione di volta in volta determinerà le modalità di redazione e di presentazione (o deposito) di tali liste.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione del Consorzio, esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Provvede ad ogni atto relativo al personale del Consorzio, determina i compensi dei collaboratori, nomina l'eventuale Direttore fissandone i poteri.

Il Consiglio si riunisce nella sede del Consorzio o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda da

oltre la metà dei suoi membri.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con comunicazione inviata tre giorni prima e, nei casi di urgenza, con posta elettronica, telegramma o fax almeno un giorno prima, al domicilio di ciascun Consigliere e del Sindaco Unico.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità dei voti prevale quello del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi, Presidente e Vice-presidente, in caso di parità di voti la delibera viene abbandonata e riproposta ad un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il verbale della riunione del Consiglio è redatto da persona presente incaricata dal Presidente (segretaria/o, Direttore, se nominato e presente, o Consigliere). Il Presidente sottoscrive in ogni caso il verbale.

Non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio ne vengono a mancare uno o più di uno si procede a norma dell'articolo 2386 del Codice Civile.

Ai Consiglieri non è richiesta la prestazione di cauzioni.

ARTICOLO 29 - Sindaco Unico

Il Sindaco Unico è nominato dall'Assemblea, dev'essere iscritto nel Registro dei Revisori di cui al DLgs n. 88/1992, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il sindaco Unico esercita le funzioni di vigilanza previste dalla legge e la revisione legale dei conti.

ARTICOLO 30 - Presidente - Vice Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato da quest'ultimo tra i suoi membri (salvo non vi abbia già provveduto l'Assemblea), dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati ed il Consiglio d'Amministrazione;
- b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
- c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio d'Amministrazione;
- d) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio d'Amministrazione fra i suoi membri.

ARTICOLO 31 - Rappresentanza del Consorzio - Firma sociale

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la firma sociale e la rappresentanza del Consorzio

di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio. In caso di grave impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice Presidente.

ARTICOLO 32 - Direzione

Al Direttore, eventualmente nominato ai sensi dell'articolo 28, compete

l'esecuzione delle delibere degli organi consortili e la direzione del Consorzio. Il Direttore può partecipare - senza diritto di voto - quale segretario alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione.

ARTICOLO 33 - Scioglimento del Consorzio

In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri.

Il patrimonio sociale rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività, verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea dei soci a organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli del Consorzio.

ARTICOLO 34 - Regolamenti interni

L'Assemblea può approvare i regolamenti interni per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il miglior funzionamento del Consorzio. Detti regolamenti interni dovranno essere sottoposti all'approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

ARTICOLO 35 - Sanzioni

In caso di infrazioni alle disposizioni dello Statuto, del regolamento interno o delle delibere degli organi consortili, il Presidente del Consiglio di Amministrazione invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e, se lo ritiene opportuno, convoca il Consiglio d'Amministrazione per i conseguenti provvedimenti e per stabilire eventualmente delle sanzioni.

Il Presidente comunica al consorziato la delibera del Consiglio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altra modalità avente uguale valore legale.

Resta fermo quanto previsto all'articolo 15 del presente Statuto.

ARTICOLO 36 - Componente delle controversie

Qualunque controversia fra i consorziati e fra costoro e il Consorzio, relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente statuto o delle delibere degli organi consortili, sarà deferita alla decisione del Foro determinato in relazione al luogo in cui è posta la sede del Consorzio.

ARTICOLO 37 - Rinvio alle disposizioni del Codice Civile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e leggi speciali vigenti in materia.

Firmato Marcello Colli

Firmato Luigi Zanichelli notaio